



Unione Comuni Garfagnana
Ufficio Centrale Unica Committenza

N° Gen. CUC 65.15.25

DISCIPLINARE DI GARA

UNIONE COMUNI GARFAGNANA: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/23 SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA, PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO E VIABILITÀ FUNZIONALE IN VIA XX APRILE, ANTISTANTE IL COMPLESSO SCOLASTICO "I.S.I GARFAGNANA" DEL CAPOLUOGO"

CUI: L00204360465202500004

CUP: D75I24000170004

CIG: acquisito in fase di gara.

CPV principale: 45223300-9

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
entro la data di scadenza fissata sulla piattaforma START

Pubblicazione a livello nazionale ai sensi art. 85 del D.lgs. 36/2023, sulla BDNCP e sul sito istituzionale dell'ente concedente.

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA	5
1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1. DURATA	10
3.2. REVISIONE PREZZI	10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
3.4. PREMIO DI ACCELERAZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
6.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI	13
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	16
7. AVVALIMENTO	16
8. SUBAPPALTO	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
10. GARANZIA PROVVISORIA	18
11. PRESA VISIONE DEI LAVORI E DEI LUOGHI (OBBLIGATORIO SOPRALLUOGO ASSISTITO)	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	23
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	25
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	25
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	27
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	27
16. OFFERTA TECNICA	28
17. OFFERTA ECONOMICA	33
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	34
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	35
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	36
18.4. METODO DI CALCOLO PUNTEGGIO DELL'"OFFERTA TEMPORALE" FACENTE PARTE DELL'OFFERTA ECONOMICA	36
18.5. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	37

18.6. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEFINITIVO	38
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	38
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	38
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	38
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, ECONOMICHE E TEMPORALI	39
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	40
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	40
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	41
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	42
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	42
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	43
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	43
30. ALTRE INFORMAZIONI	43

PREMESSE

Con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Servizi al territorio e Manutenzione Comune di Castelnuovo di Garfagnana Geom. Vincenzo Canozzi, R.G. n. 60 del 08.01.2026, l'Ente Concedente Comune di Castelnuovo di Garfagnana ha deciso di affidare i **“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO E VIABILITÀ FUNZIONALE IN VIA XX APRILE, ANTISTANTE IL COMPLESSO SCOLASTICO “I.S.I GARFAGNANA” DEL CAPOLUOGO”** in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 5 agosto 2024 (CAM strade) pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 e successivamente modificato con Decreto correttivo 11 settembre 2025 pubblicato in GU Serie Generale n.221 del 23-09-2025 e al DM 27 settembre 2017 pubblicato in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017 (Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica) richiamati espressamente nella documentazione tecnica di progetto.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma certificata START accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Così come previsto ai sensi dell'art. 17 c. 3 e allegato I.3 al D.lgs. 36/2023, la presente procedura di selezione dovrà essere conclusa entro mesi nove, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, del medesimo allegato.

Con il nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.) è stato sancito, all'articolo 1, il principio del risultato quale “criterio prioritario di bilanciamento con altri principi” (Pag. 10 – Relazione al Codice) per cui lo svolgimento della procedura di gara non deve essere condizionato da eccessivo formalismo, che può pregiudicare la qualità dell'offerta e il pieno raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara (Pag. 151 – Relazione al Codice). La presente procedura è avviata in osservanza del principio del risultato.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Capoluogo di Castelnuovo di Garfagnana Codice NUTS ITI12.

Stazione appaltante: Unione Comuni Garfagnana via V. Emanuele 9 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana Lucca (LU).

Contatti:

- Centralino tel. 0583.644911;
- Centrale Unica di Committenza tel.0583.644925
- Responsabile di procedimento per la fase di affidamento: Ing. Federica Tognini;
- E-mail: federica.tognini@ucgarfagnana.lu.it
- Posta PEC: ucgarfagnana@postacert.toscana.it

Ente concedente: Comune di Castelnuovo di Garfagnana

- Responsabile Unico del Progetto: Geom. Vincenzo Canozzi;
- tel. 0583.6448310
- Email: v.canozzi@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it
- Posta PEC: comune.castelnuovodigarfagnana@postacert.toscana.it
- Sezione amministrazione trasparente: <https://servizi-castelnuovodigarfagnana.e-pal.it/L190/>

1. PIATTAFORMA

1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente gara, l'Ente si avvale della piattaforma telematica di negoziazione Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (di seguito, "START" o "Piattaforma") accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/>, in conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 25 e 26 del D.lgs. 36/2005 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "ISTRUZIONI OPERATIVE" consultabile sulla piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta in termini è necessario accedere alla Piattaforma START al seguente link <https://start.toscana.it> ed iscriversi all'interno della Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione, l'accesso alla Piattaforma o l'invio dell'offerta devono essere effettuate contattando il Call Center al numero +39 02 8148 0761 oppure all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) progetto esecutivo;

Documentazione busta amministrativa:

- d) domanda di partecipazione generata dalla piattaforma START (**obbligatorio**);
- e) dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione - modello A (**obbligatorio**);
- f) documento di gara unico europeo DGUE generato dalla piattaforma START (**obbligatorio**);
- g) dichiarazione consorziata esecutrice/ausiliaria;
- h) dichiarazione assolvimento pagamento imposta di bollo (**obbligatorio**);
- i) dichiarazione titolare effettivo e conflitto interessi (**obbligatorio**);
- j) eventuale dichiarazione possesso requisiti OG10 in forma semplificata ai sensi articolo 28 allegato II.12 del codice;
- k) eventuale dichiarazione subappalto qualificante al 100% della categoria scorporabile OG10;

Documentazione busta tecnica

- l) modello criterio 3 – lavori analoghi (**obbligatorio**);
- m) dichiarazione sui segreti tecnici nell'offerta tecnica (**obbligatorio**);

Documentazione busta economica:

- n) Modello C1 - dichiarazione CCNL applicato (**obbligatorio**);
- o) Modello C2 - dichiarazione di eventuale difformità manodopera;
- p) Modello C3 - offerta temporale (**obbligatorio**).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://servizi-castelnuovodigarfagnana.e-pal.it/L190/sezione/show/189028?idSezione=158530&sort=&activePage=&search=&> - Sezione bandi di gara e contratti e sulla Piattaforma <https://start.toscana.it/tendering/tenders/000052-2026/view/detail/1>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della Piattaforma START riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nell'apposita sezione “**chiarimenti**”, nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana www.regione.toscana.it. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

L'Ente si riserva di non fornire risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, ove previsto, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha per oggetto, come meglio esplicitato nei documenti facenti parte del progetto esecutivo, la realizzazione dei **“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO E VIABILITÀ FUNZIONALE IN VIA XX APRILE, ANTISTANTE IL COMPLESSO SCOLASTICO “I.S.I GARFAGNANA” DEL CAPOLUOGO”**.

Nello specifico l'intervento in progetto prevede:

- a. la realizzazione di due parcheggi a raso con ingresso e uscita da Via XX Aprile;
- b. la realizzazione di una corsia stradale e un'area dedicata alla fermata e sosta di autobus pubblici dotata di marciapiedi;
- c. La realizzazione di un sistema di viabilità ciclopedonale in generale a servizio dell'area interessata all'intervento e nello specifico delle aree a parcheggio;
- d. opere connesse tra le quali impianto di illuminazione pubblica;
- e. La modifica e realizzazione di un nuovo tratto stradale correlato e connesso alle aree d'intervento.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nella documentazione progettuale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

SUDDIVISIONE IN LOTTI (art. 58 del D.lgs. 36/2023)

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di appalto avente ad oggetto prestazioni di natura omogenea e poiché una suddivisione in lotti determinerebbe delle conseguenze negative in termini di buon andamento, efficienza, efficacia, economicità e sicurezza dei lavori.

INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Il presente appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023, annualità 2025/2027, al numero CUI: L00204360465202500004.

Finanziamento

L'appalto è finanziato per €. 2.300.000,00 mediante Decreto n. 19906 del 15.9.2025 della Regione Toscana - “Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici (LR 11/2021 - DGR 150/2024 – D.D. 6333/2024)” - che prevede il rimborso della quota capitale del mutuo da stipulare con la CCDDPP.

Approvazione del progetto

Il progetto esecutivo dell'importo complessivo di €. 2.300.000,00 è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore Servizi al territorio e Manutenzione del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Geom. Vincenzo Canozzi, R.G. n. 1819 del 19/12/2025 ed è stato validato, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 34 c. 2 lett. c) dell'all. I.7 dal RUP Geom. Vincenzo Canozzi con verbale del 12.12.2025.

Provvedimento di autorizzazione

Atto decisione a contrarre del Settore Servizi al territorio e Manutenzione del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Geom. Vincenzo Canozzi, determinazione R.G. n. 60 del 08.01.2026.

BIM

Ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 36/2023 nel presente appalto non è obbligatorio adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere.

CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

Ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del D.lgs. 36/2023, previa verifica dei requisiti, la stazione appaltante potrà avvalersi della consegna dei lavori in via d'urgenza.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo: A MISURA.

Esso verrà stipulato nelle forme di cui all'art. 18 c. 1 del D.lgs. 36/2023.

IMPORTO:

L'importo dell'appalto è pari a **€. 1.843.293,96** oltre Iva ed è costituito da:

A - importo a base di gara sul quale è proposto il ribasso: **€. 1.797.774,51**

B – importo oneri per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso): **€. 45.519,45**.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€. 296.372,10**, per tutta la durata del contratto, calcolati sulla base degli elementi indicati nella documentazione progettuale allegata. L'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera: nel caso in cui l'operatore indichi un importo della manodopera **diverso** (sia maggiore che minore) rispetto a quello stimato dall'Ente, l'operatore compila il modello C2 da caricare all'interno della busta telematica economica. L'indicazione, da parte dell'operatore economico, di costi della manodopera diversi da quelli stimati dall'Ente non incide sull'importo di aggiudicazione che risulterà comunque dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di richiedere chiarimenti sul punto.

L'operatore economico dovrà presentare sul sistema START, una offerta economica in ribasso sull'importo di cui al precedente punto A) e dovrà separatamente indicare, pena l'esclusione, i propri costi della manodopera e i propri costi aziendali della sicurezza per l'esecuzione dell'appalto oggetto di affidamento.

I costi della manodopera non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

CONTRATTO APPLICABILE

Il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'attività prevalente oggetto dell'appalto, come indicato dall'ente concedente ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D.lgs. 36/2023, è il seguente: CCNL F012 "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative" così come integrato territorialmente.

A tale scopo si fa presente che l'aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto dell'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) come sopra riportato.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'art. 11 c.3 D.lgs. 36/2023. L'onere di dimostrare l'equivalenza delle tutele è a carico dell'appaltatore.

Ai fini della dichiarazione del CCNL applicato dovrà essere compilato il **modello C1 “Dichiarazione di equivalenza CCNL”** ed inserito nell'apposito spazio predisposto su START nella sezione offerta economica.

Tale dichiarazione dovrà essere resa dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, su apposito modello predisposto dalla stazione appaltante nella quale dovrà essere dichiarato l'impegno in ordine all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella lex specialis di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero l'equivalenza delle tutele del proprio CCNL a quello indicato dalla stazione appaltante in conformità all'allegato I.01 introdotto dal D.lgs. correttivo n. 209 del 31.12.2024. In quest'ultimo caso, la dichiarazione sarà verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

N.B. In tale dichiarazione l'operatore economico deve indicare anche il codice alfanumerico unico (CNEL di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020) del CCNL applicato, così come già dichiarato in sede di domanda di partecipazione.

La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

Per i lavori di cui alla categoria scorporabile OG10, avendo incidenza inferiore al 30%, ai sensi dell'articolo 11 comma 2-bis, non opera l'obbligo di indicazione del CCNL (Parere MIT n. 3452 del 03/06/2025), fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.

Per i lavori di cui alla categoria scorporabile OG10 potrà essere applicato il CCNL CNEL C011 per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti.

L'obbligo di applicazione del CCNL indicato per la categoria prevalente opera anche per i subappaltatori purché affidatari di prestazioni rientranti nella categoria prevalente (Art. 119, comma 12), fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.

3.1. DURATA

Così come previsto ai sensi dell'art. 2.8 del capitolato speciale di appalto il complesso dei lavori dovrà essere eseguito in giorni naturali e consecutivi pari a **400** (Quattrocento) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori/ consegna in via d'urgenza.

Si rinvia agli elaborati progettuali tutti ed in particolare al cronoprogramma.

3.2. REVISIONE PREZZI

Si rimanda a quanto previsto all'art. 2.29 del Capitolato speciale di appalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si rimanda a quanto previsto all'artt. 1.6 e 2.29 del Capitolato speciale di appalto per la disciplina relativa alla modifica del contratto in fase di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 120 e allegato II.18 del Codice.

3.4. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Si rimanda a quanto previsto all'artt. 2.16 del Capitolato speciale di appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella **dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione (modello A)**, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non carcano nell'apposito spazio predisposto su START e sul FVOE, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui sopra, dovrà essere dichiarato all'interno del D.G.U.E. generato dalla piattaforma START nella parte IV lett. A "Criteri di selezione: idoneità".

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI

I lavori oggetto dell'appalto rientrano, ai sensi dell'allegato II.12 tab. A del Codice, nelle seguenti categorie:

Lavorazione	Categoria tabella A all. II.12 del codice	Qualificazione obbligatoria	Importo (euro)	Indicazioni speciali	
				Prevalente o scorporabile	Subappaltabile % (*)
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI,E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	OG3 Cl. IV° oppure IIIBIS considerando incremento 20%	SI	1.732.293,96	Prevalente	Max. 49,99%
IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE ... IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	OG10 sotto soglia (importo < €. 150.000) (**)	SI	111.000,00	Scorporabile	100,00%
Importo complessivo dell'appalto		Totale	1.843.293,96		

(*) È ammesso il subappalto così come previsto ai sensi art. 119 del D.lgs. 36/23. Si evidenzia, in particolare, che il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e delle prestazioni contrattuali ad alta intensità di manodopera. Si rammenta che, in relazione alle categorie con obbligo di qualificazione sopra individuate eventuale subappalto potrà essere affidato ed eseguito esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12, D.lgs. n. 36/2023, *"La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara"* e pertanto per eseguire i lavori l'operatore economico dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione. Si

precisa che per "importo dei lavori a base di gara" si intende, così come chiarito dal Consiglio di stato, Adunanza Plenaria 13 gennaio 2023, n. 2, "l'importo della categoria di lavori cui lo stesso componente partecipa".

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, di cui alla sopra riportata tabella, ovvero avere:

- **Per la categoria prevalente dei lavori OG3 cl. IV°** attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione di cui all'allegato II.12 parte II del D.lgs. 36/2023 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'allegato II.12 tab. A del D.lgs. 36/23.

Il possesso dell'attestazione SOA per la categoria di cui sopra dovrà essere dichiarato nel DGUE elettronico di START, accedendo alla compilazione on line dello stesso, nella Parte II: Informazioni sull'Operatore Economico nel riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali".

- **Per la categoria scorporabile dei lavori OG10, trattandosi di lavori sotto-soglia (importo inferiore ad €. 150.000,00)**, per la dimostrazione dei requisiti è sufficiente avere il possesso di quanto elencato all'art. 28 allegato II.12 del D.lgs. 36/2023. Pertanto, nel caso di mancanza di attestazione SOA, per la dimostrazione dei requisiti, è consentita la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, mediante compilazione del modello 'Eventuale dichiarazione possesso requisiti OG10 in forma semplificata ai sensi articolo 28 allegato II.12 del codice', attestante il possesso, dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio del presente invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio a mezzo del sistema telematico S.T.A.R.T. della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di possesso dell'attestazione SOA per la categoria scorporabile OG10 di cui sopra è sufficiente dichiarare la stessa nel DGUE elettronico di START, accedendo alla compilazione on line dello stesso, nella Parte II: Informazioni sull'Operatore Economico nel riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali".

(**) Nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione inherente la categoria scorporabile, stante il regime di qualificazione obbligatoria esteso a tutte le categorie e in considerazione della necessaria specializzazione per l'esecuzione delle stesse, deve subappaltare interamente la stessa a soggetti con adeguata qualificazione (SUBAPPALTO NECESSARIO al 100% della categoria scorporabile OG10), mediante indicazione espressa nel DGUE (o mediante compilazione di apposita dichiarazione da allegare nello spazio predisposto su START). In tale caso l'operatore economico deve essere comunque in possesso dei requisiti, relativamente alla categoria prevalente, per l'importo della stessa sommato all'importo della categoria scorporabile, per la quale non è in possesso dei relativi requisiti (pertanto per complessivi €. 1.843.293,96 – possesso SOA OG3 Classifica IV) anche in caso di RTI parere MIT 3274 del 27 febbraio 2025.

Ulteriori certificazioni:

Essendo presenti nel progetto lavori di impiantistica, a prescindere dal fatto che essi siano individuati nella categoria prevalente o nella categoria scorporabile, è necessario che in sede esecutiva l'operatore economico che esegue tali lavori sia abilitato ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2008 e sia iscritto nel Registro delle Imprese tenuto presso la relativa C.C.I.A.A. Il possesso di tale abilitazione può essere quindi comprovato dall'impresa esecutrice in fase esecutiva nei modi previsti dalla vigente normativa. L'installazione degli impianti tecnologici deve essere realizzata impresa abilitata ai sensi dell'art. 3 del

D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, che ne dovrà rilasciare relativa dichiarazione di conformità al termine dei lavori.

Si rinvia in ogni caso alla normativa di legge in materia di possesso dei requisiti.

Per la comprova del requisito è acquisita d'ufficio l'attestazione SOA mediante consultazione del Casellario delle Imprese presente sul sito istituzionale di ANAC.

Per la partecipazione, il possesso del requisito è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore estero, mediante compilazione del modello DGUE.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce **“Documentazione rinnovo/verifica triennale SOA”**. In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.¹

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di qualificazione per i lavori

Il requisito di qualificazione di cui all'art. 6.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che ogni componente deve essere qualificato per i lavori assunti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Come previsto ai sensi dell'art. 68 c. 11 *i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in*

¹ L'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023, in tema di rinnovo quinquennale dell'attestazione SOA, stabilisce che "Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione"; per quanto riguarda la verifica triennale di mantenimento, l'art. 17, comma 1 del citato dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 prevede che "In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo".

possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di qualificazione per i lavori

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria compilate nella **"Dichiarazione consorziata esecutrice/ausiliaria"** sono indicate alla domanda di partecipazione nell'apposito spazio predisposto su START.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto, inserendolo nell'apposito spazio predisposto su START “contratto di avvalimento”.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art 104 del Codice e per quanto pertinente, al paragrafo relativo al soccorso istruttorio.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Nella dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione (**modello A**) il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Divieto subappalto a cascata

Ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.lgs. n.36/2023, non è consentito subappaltare alcuna lavorazione già oggetto di subappalto (cd “subappalto a cascata”) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, tenendo inoltre conto che le strette tempistiche previste per l'esecuzione potrebbero essere ritardate da un aggravio del procedimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3 (CNEL: F012). In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Come previsto nella determinazione a contrarre, e in osservanza dell'articolo 1, comma 4 dell'allegato II.3 al codice, il concorrente si impegna (nella dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione Modello A), a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al **30** per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al **30** per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

N.B. Le assunzioni necessarie sono calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del

7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 1% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad **€ 18.432,94**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

In base all'art. 53 c. 1 del D.lgs. 36/2023 tale garanzia è stata richiesta sulla base di quanto espressamente motivato dal RUP nella determinazione a contrarre.

La fideiussione deve contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto, relativo CIG e del soggetto garantito (**COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA**) ed essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. L'importo della garanzia è calcolato in percentuale sull'importo complessivo della procedura.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

N.B. Come previsto dall'art. 53 c. 4-bis del codice alla garanzia NON si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

11. PRESA VISIONE DEI LAVORI E DEI LUOGHI (OBBLIGATORIO SOPRALLUOGO ASSISTITO)

NON è obbligatorio sopralluogo assistito che si consiglia ugualmente di eseguire.

Per la visione dei lavori, ove lo ritengano necessario quale esecuzione di sopralluogo assistito, le imprese dovranno contattare il RUP dell'intervento.

Si fa presente, già da questo momento, che il RUP Tecnico Comunale, sarà disponibile ad eseguire sopralluoghi previo appuntamento telefonico.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente link: [Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione allegata deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'ora e il giorno fissati all'interno della Piattaforma Start, nello spazio dedicato alla presente gara, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito al sistema è pari a 150 MB. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori, si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti e prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione dello stesso form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'*offerta economica*, alla *domanda di partecipazione e DGUE*.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L' "OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica;**
- C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma START offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. In particolare, nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara, il **Sistema START** inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa; tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e allegati alla documentazione di gara, messi a disposizione nell'apposita sezione della Piattaforma, ad esclusione del DGUE elettronico e della domanda di partecipazione che vengono generati dalla piattaforma stessa.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile. Le operazioni di rettifica, in osservanza al principio di auto responsabilità, e in quanto dovute ad un errore dell'operatore partecipante, sono a totale rischio dell'operatore economico istante il quale è consapevole delle regole di segretezza che governano le procedure di gara. Nel caso in cui nelle operazioni di rettifica venga violata la segretezza delle offerte in modo tale da compromettere le successive valutazioni, in osservanza del principio di imparzialità, l'operatore economico sarà escluso senza che questi possa vantare alcuna pretesa.

Ai fini della presentazione dei documenti in sede di presentazione delle offerte non è richiesta la marcatura temporale in quanto l'invio del documento firmato in piattaforma attesta la certezza dell'esistenza dello stesso entro il termine previsto per la presentazione delle offerte. La marcatura temporale, o altro mezzo analogo atto a provare la data certa, può tuttavia essere necessaria per l'accertamento della data anteriore certa eventualmente richiesta in caso di soccorso istruttorio.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione/dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento (ove consentito vedi art. 7), della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento (ove consentito vedi art. 7) delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Si precisa che le regole predette non esauriscono l'ambito operativo del soccorso istruttorio, per cui si rinvia ai principi e alle disposizioni generali di Legge.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione generata dalla piattaforma START (**Obbligatorio**);
- 2) dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione (Modello A) (**Obbligatorio**);
- 3) DGUE elettronico di START (**Obbligatorio**);
- 4) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.4;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
- 6) eventuale procura;
- 7) garanzia provvisoria (**Obbligatorio**);
- 8) ricevuta di pagamento del contributo ANAC (**Obbligatorio**);
- 9) dichiarazione consorziata esecutrice/ausiliaria;
- 10) dichiarazione assolvimento pagamento imposta di bollo (**Obbligatorio**);

- 11) dichiarazione titolare effettivo e conflitto di interessi (**Obbligatorio**);
- 12) eventuale dichiarazione possesso requisiti OG10 in forma semplificata ai sensi articolo 28 allegato II.12 del codice;
- 13) eventuale dichiarazione subappalto qualificante al 100% categoria scorporabile OG10;
- 14) spazio per inserimento copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (**obbligatorio per operatori con oltre 50 dipendenti**);
- 15) spazio per inserimento documentazione eventuale rinnovo SOA e/o verifica triennale SOA.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma START.

Deve inoltre essere compilato l'ulteriore **modello A “dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione”** allegato nella piattaforma nell'apposito spazio predisposto.

La domanda di partecipazione generata dal sistema START, la dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsì, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda, la dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega, nell'apposito spazio predisposto “Dichiarazione di assolvimento pagamento imposta di bollo”, la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale compilando il modello **“Dichiarazione di assolvimento pagamento imposta di bollo”** e allegare, obbligatoriamente copia della marca da bollo con annullamento della stessa mediante apposizione del CIG.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Indicazioni in merito alla domanda di partecipazione generata dalla piattaforma START

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; nel caso di consorzi stabili, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella Domanda di partecipazione generata da START (modello on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”), generata dal sistema e compilata in modalità telematica, il concorrente deve altresì:

- indicare i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il CCNL applicato;
- indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di taluni dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, nel Capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati, nei grafici di progetto, nel Piano per la sicurezza e il coordinamento;
- dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante, consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire** la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- **Generare** il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 94 comma 3 del D.lgs. 36/2023), in particolare:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Come previsto all'art. 93 comma 4 del D.lgs. 36/2023 nel caso in cui il socio sia una persona giuridica devono essere indicati anche gli amministratori di quest'ultima.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui sopra, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

Nota aggiornamento piattaforma START

La piattaforma START consente all'impresa indicata come mandante (in caso di partecipazione come operatore riunito), all'impresa indicata come ausiliaria (in caso di avvalimento – ove previsto vedi art. 7), alla consorziata (nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane) di gestire direttamente in maniera autonoma la documentazione amministrativa a proprio carico.

Le imprese mandanti possono compilare e inserire sul sistema la domanda di partecipazione, il DGUE e altra documentazione amministrativa a livello di gara che ciascun membro dell'operatore riunito deve presentare singolarmente, le imprese ausiliarie e le consorziate possono compilare e inserire sul sistema solo il DGUE.

Per l'impresa capogruppo/mandataria/offerente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti/ausiliarie/consorziate.

Si sottolinea che per una corretta gestione del flusso, le imprese ausiliarie e consorziate devono essere precedentemente iscritte all'indirizzario di START.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione (modello A), il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma START.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Indicazioni in merito al DGUE generato dalla piattaforma START

Al termine della compilazione del questionario on line, il concorrente deve salvare e generare il DGUE, firmare digitalmente il file prodotto in formato PDF e inserirlo nell'apposito spazio relativo al DGUE seguendo le indicazioni contenute sul relativo manuale disponibile sulla Piattaforma nella sezione "Istruzioni".

Il DGUE, è documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti il DGUE dovrà essere firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) **da ciascun membro** facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del D.lgs. 36/2023 il DGUE dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito **"Dichiarazione consorziata esecutrice/ausiliaria"**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (**DGUE**); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore ed inserito nell'apposito spazio predisposto su START.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di questa verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE generato dal sistema START.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;
- 4) il contratto di avvalimento premiale.

L'impresa ausiliaria dovrà inoltre compilare ed inserire nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START il **Modello “Dichiarazione consorziata esecutrice/ausiliaria”**.

Il modello dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale ed inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico START.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante quanto previsto nella dichiarazione integrativa alla domanda amministrativa.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma START secondo le modalità indicate nel presente disciplinare a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Offerta tecnica completa (**obbligatoria**);
- b) Offerta tecnica segretata (**obbligatoria se prevista**);
- c) Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica (**obbligatoria**).

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri ed eventuali sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, i seguenti elementi:

1. GESTIONE DEL CANTIERE E DELLE INTERFERENZE
2. GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE
3. ESECUZIONE LAVORAZIONI ANALOGHE
4. ORGANIGRAMMA SPECIFICO DEL CANTIERE
5. MIGLIORAMENTO DEI COMPONENTI TECNICI
6. CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE

1. GESTIONE DEL CANTIERE E DELLE INTERFERENZE

Vista la particolare ubicazione del cantiere in oggetto, che si sviluppa lungo la strada comunale via XX Aprile che costeggia l'area scolastica occupata dalle scuole superiori ISI Garfagnana, ITEL Luigi Campedelli e Liceo scientifico Galileo Galilei, e che prevede pertanto il passaggio di persone e mezzi, il concorrente dovrà illustrare come intende organizzare i lavori e l'occupazione delle aree di cantiere al fine di minimizzare l'impatto del cantiere e la piena operatività delle attività limitrofe.

Le proposte dovranno considerare le specifiche condizioni operative derivanti dal fatto che l'intervento è ubicato nei pressi di un'area scolastica, lungo una viabilità comunale che conduce all'area industriale del capoluogo e in adiacenza ad un'area destinata allo svolgimento di manifestazioni pubbliche di grande affollamento, oltre al transito di mezzi pesanti relativi all'attraversamento del Capoluogo. Le proposte formulate dovranno garantire la massima sicurezza per i lavoratori e per gli utenti della strada e delle aree limitrofe, minimizzando i tempi di interruzione del servizio e i disagi per la collettività.

La relazione dovrà contenere un'illustrazione degli interventi di razionalizzazione ed implementazione organizzativa del cantiere e di produzione delle lavorazioni in relazione al contesto in cui si colloca l'opera. Nella fattispecie è richiesto:

1) Layout di cantiere che metta in evidenza il superamento di criticità dovute ai flussi automobilistici, compresi i mezzi pesanti e del trasporto pubblico, e pedonali della viabilità interessata dal cantiere e all'approvvigionamento dei materiali in cantiere. Dovranno essere esplicitati gli accessi al cantiere, i relativi percorsi, le soluzioni adottate per limitare le interferenze con le attività limitrofe esistenti ed il contesto, nonché con eventuali sotto servizi presenti. Il layout dovrà rappresentare l'apprestamento del cantiere lungo tutto lo sviluppo delle varie fasi operative.

Le proposte potranno prevedere fasi di lavoro alternative o migliorative rispetto a quelle previste in progetto, atta a ridurre il periodo di disagio conseguente la temporanea necessità di interruzione del traffico e dei fruitori nell'area di intervento.

2) Descrizione delle modalità e i tempi di stoccaggio dei materiali per le lavorazioni, l'organizzazione degli accessi per il conferimento e l'allontanamento dei materiali di risulta, nonché le soluzioni adottate per ottimizzare le fasi di approvvigionamento e smaltimento, con particolare attenzione ai materiali ingombranti e alle interferenze con le aree circostanti.

3) Cronoprogramma di tutte le lavorazioni, nel quale l'offerente evidenzi i mezzi d'opera e le maestranze utilizzate per numero e qualifica, per ogni fase operativa prevista nel cronoprogramma del PSC. Per quanto sopra dovrà essere presentato cronoprogramma a confronto con quello di progetto.

4) Soluzioni di ingegneria del traffico: la previsione di interventi specifici sulla segnaletica (orizzontale e verticale), sull'illuminazione, sull'implementazione di movieri o sistemi semaforici intelligenti per la gestione dinamica dei flussi, al fine di ottimizzare la capacità del tratto stradale disponibile e minimizzare i disagi.

5) Analisi e simulazioni del traffico. L'illustrazione di studi di traffico o simulazioni che dimostrino l'efficacia delle soluzioni proposte nel gestire i volumi di traffico attesi.

6) Le modalità di pianificazione della comunicazione dell'andamento del cantiere con gli enti preposti, la cittadinanza e gli istituti scolastici in particolare per le fasi interferenti sulla viabilità.

2. GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE

Saranno valutate proposte di mitigazione migliorative rispetto a quelle previste in progetto con riferimento alle attività di cantiere quali: rumorosità, inquinamento da polveri ed altro, rispetto al contesto dell'area. Le proposte dovranno essere costituite da una relazione metodologica sulla riduzione degli impatti sull'area oggetto delle lavorazioni e dei suoi fruitori, sulle aree limitrofe, in particolare sulle aree scolastiche, e sulla viabilità pubblica.

Sarà valutata l'ottimizzazione dell'impatto ambientale dei lavori nella fase di esecuzione e in quella successiva all'esecuzione (corrispondente alla dismissione del cantiere) in base alla maggiore/minore capacità delle misure e delle soluzioni adottate di ridurre o contenere gli effetti critici per l'ambiente, con particolare riferimento ai seguenti parametri/elementi di valutazione:

- a) rumore e vibrazioni: considerati in funzione degli effetti sull'ambiente antropico;
- b) abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle attività di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate;
- b) rifiuti –terre da scavo;
- c) abbattimento di polveri e fumi prodotti durante le lavorazioni con particolare attenzione alle strutture scolastiche adiacenti;
- d) gestione delle strumentazioni e degli appostamenti del cantiere;
- e) rilevanza/significatività delle misure e delle soluzioni adottate per la pulizia e il ripristino finale dell'area di cantiere;
- f) riduzione impatto visivo di cantiere.

Potranno essere presentate proposte corredate di eventuali planimetrie e sezioni di rappresentazione delle stesse.

3. LAVORAZIONI ANALOGHE INERENTI LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI E VIABILITA'

Considerata la particolare localizzazione (in adiacenza ad area scolastica) delle lavorazioni oggetto di appalto e la natura delle stesse, dovranno essere descritti i lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente dalla data di indizione della procedura di gara aventi ad oggetto la realizzazione di opere analoghe (parcheggi, strade di viabilità urbana, rotatorie) a quella oggetto di appalto anche in termini di

ubicazione delle stesse e ricadenti in categoria OG3 compilando il modello allegato "MODELLO CRITERIO 3". Per lavori eseguiti si intendono quelli con data di inizio e fine comprese nel quinquennio sopra richiamato. Si accettano anche lavori in fase di realizzazione limitatamente all'importo dei Sal approvati. In osservanza del principio di economia procedimentale la comprova dei lavori dichiarati di cui al presente criterio verrà effettuata soltanto per l'operatore aggiudicatario mediante il riscontro dei Certificati di regolare esecuzione per i lavori conclusi, dei SAL approvati per i lavori in fase di esecuzione ed ogni altro eventuale documento utile a comprova. Il concorrente potrà presentare **interventi** dal medesimo realizzati in forma di impresa singola o quale mandatario di un raggruppamento di imprese limitatamente alla parte di relativa spettanza.

Gli interventi presentati non potranno essere superiori a 3 (tre).

L'attinenza ai lavori oggetto della presente procedura di gara deve essere, principalmente, di ordine tipologico, dimensionale ed in funzione della localizzazione dell'intervento.

Sono considerati inoltre, quali elementi premianti, in particolare le modalità organizzative adottate e i risultati conseguiti nei cantieri descritti.

4. ORGANIGRAMMA SPECIFICO DEL CANTIERE

L'offerente dovrà presentare una relazione nella quale illustri la struttura che metterà a disposizione nell'appalto: in particolare dovrà essere fornito un organigramma, un elenco del personale che sarà impiegato e relative qualifiche professionali, tale da garantire la realizzazione dell'opera nei tempi previsti. La proposta dovrà tener conto delle specifiche peculiarità dell'intervento.

Si richiede di indicare espressamente i nominativi di tutte le figure coinvolte con ruoli specialistici e di responsabilità operativa, la reperibilità e **le modalità di comunicazione** con il RUP, DL e CSE in tutte le fasi di intervento (presenza sul cantiere, personale a disposizione della D.L., staff tecnico ecc.): l'indicazione precisa dei nominativi (nome e cognome), oltre a costituire requisito per l'attribuzione dei punteggi, dimostra che l'operatore economico ha già ben chiara l'organizzazione della squadra di lavoro e i soggetti da coinvolgere. Potranno essere valutate negativamente offerte poco intellegibili e non chiaramente determinate.

L'offerente dovrà inoltre presentare il profilo professionale curriculare del **Direttore Tecnico di Cantiere**, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 c. 3 lett. a) dell'allegato II.18 del D.lgs. 36/2023, che opererà nel cantiere specifico, garantendone la presenza fissa giornaliera.

Ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, costituisce causa di conflitto di interessi la partecipazione, in qualunque forma, di figure professionali che abbiano preso parte, anche indirettamente, alla progettazione dell'intervento (es. redazione di studi preliminari, relazioni tecniche o indagini specialistiche). Pertanto, eventuali soggetti che abbiano contribuito alla definizione del progetto non potranno essere indicati come componenti del team operativo.

5. MIGLIORAMENTO DEI COMPONENTI TECNICI

Saranno oggetto di valutazione le proposte migliorative finalizzate all'incremento delle prestazioni tecniche e funzionali degli elementi costruttivi dell'opera, senza che ciò comporti modifiche sostanziali o aggiuntive alle soluzioni previste dal progetto esecutivo posto a base di gara.

In particolare, saranno valutate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le soluzioni che prevedano un più elevato livello prestazionale dei rinterri delle fondazioni stradali, idonei a consentire la tempestiva realizzazione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o in masselli autobloccanti, garantendo adeguate caratteristiche di portanza e stabilità nel tempo, tali da prevenire fenomeni di assestamento o cedimento successivo (ad esempio mediante l'impiego di fillcrete, misto cementato o materiali aventi caratteristiche prestazionali equivalenti).

Potranno altresì essere proposte ulteriori soluzioni migliorative rispetto a quelle previste in progetto, riferite, ai seguenti elementi costruttivi: dispositivi di ritenuta stradale (guard-rail), pavimentazioni stradali, pavimentazioni in masselli autobloccanti, arredo urbano e sistemazioni a verde, impianti di pubblica illuminazione, sistemi di segnalazione avanzata, impianti di videosorveglianza, reti di smaltimento delle acque meteoriche e ulteriori componenti funzionali dell'opera.

Il concorrente dovrà illustrare in modo dettagliato e coerente le soluzioni progettuali e costruttive

proposte, evidenziando le modalità con cui esse consentono di incrementare la durabilità dell'opera e di ridurre le esigenze manutentive nel corso del ciclo di vita. L'incremento delle prestazioni potrà essere conseguito sia mediante specifici accorgimenti costruttivi, sia attraverso l'impiego di materiali qualitativamente superiori agli standard previsti in progetto, fermo restando il divieto di introdurre varianti sostanziali o prestazioni aggiuntive al progetto esecutivo approvato.

Ai fini della valutazione, sarà attribuito maggior punteggio alle proposte che dimostrino, con adeguato livello di approfondimento tecnico, l'efficacia delle soluzioni adottate in termini di:

- riduzione della frequenza degli interventi manutentivi;
- diminuzione delle attività di controllo e ispezione;
- maggiore facilità, sicurezza ed economicità di esecuzione delle operazioni di manutenzione, in confronto alle soluzioni previste dal progetto a base di gara.

6. CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE

L'operatore economico dovrà indicare, per sé ed eventualmente per ciascun componente in caso di operatori riuniti, il possesso, al momento della presentazione dell'offerta tecnica, della certificazione in materia di parità di genere, in corso di validità, di cui all'articolo 46-bis del D.lgs. n. 198/2006, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. La certificazione dovrà essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.

In caso di RTI, si precisa che il punteggio sarà attribuito solo se tutti gli operatori associati che eseguono i lavori posseggono la suindicata certificazione in corso di validità.

In caso di consorzio ex art. 45 co. 2 lettera b) e c), si precisa che il punteggio sarà attribuito solo se la certificazione in parola sia posseduta dal consorzio se lo stesso esegue direttamente i lavori o in alternativa da tutte le consorziate esecutrici dei lavori individuate dal consorzio.

N.B. La/le certificazione/ni dovrà/dovranno essere allegata/te nell'apposito spazio predisposto.

Nel caso in cui la/le certificazione/ne non venga/vengano allegata/te il punteggio non sarà assegnato.

Da tenere presente, nella redazione dell'offerta tecnica, che ogni onere aggiuntivo connesso alle migliori proposte sarà a carico della ditta esecutrice.

Le proposte dovranno essere corredate di relazione tecnica e/o tavole nonché di esplicitazione dei miglioramenti offerti. Il concorrente dovrà fornire tutti gli elementi necessari al fine di potere effettivamente valutare i miglioramenti proposti rispetto a quanto di progetto. **In caso di mancanza di dati chiari la commissione valuterà negativamente.** Potranno altresì essere fornite certificazioni rilasciate dalla ditta costruttrice. Chiaramente tali proposte dovranno avere caratteristiche prestazionali superiori a quelle di progetto.

Saranno valutate negativamente offerte farraginose, ridondanti, poco chiare e non pienamente intellegibili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime essenziali stabilite nei documenti progettuali, nel rispetto del principio di equivalenza.

LIMITI DIMENSIONALI OFFERTA TECNICA

La relazione costituente l'offerta tecnica, deve avere un'estensione complessiva **massima di 35 (Trentacinque) facciate**, numerate, **in fogli formato A4** ivi compreso il modello inerente il criterio n. 3 sulle lavorazioni analoghe e ogni altro allegato tecnico, certificato o altra documentazione.

font scrittura: grandezza minima dei caratteri: 11 punti.

Nel conteggio di cui sopra non si terrà conto dell'eventuale copertina e sommario.

Nel caso in cui il concorrente intenda proporre anche documentazione tecnica specifica (di dimensione A3) che illustri tecnologicamente o gestionalmente le migliori proposte o eventuali elaborati tecnici atti a specificare le eventuali soluzioni proposte, queste pagine saranno conteggiate come una facciata A4 e quindi comprese nel numero massimo complessivo di 35 pagine.

Qualora, l'offerta tecnica superi il limite di cui sopra, tale fatto non costituirà motivo di esclusione ma la commissione le valuterà in relazione alla loro ridondanza, all'aggravamento del procedimento e ai rapporti di leale collaborazione nell'ambito delle procedure di appalto.

In osservanza del principio di parità di trattamento l'Ente si riserva di non valutare la parte eccedente delle offerte presentate in dispregio dei limiti dimensionali suddetti.

A pena di esclusione, gli elaborati facenti parte dell'offerta tecnica e l'eventuale documentazione aggiuntiva non devono contenere elementi dai quali sia possibile desumere il prezzo offerto.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto constituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

Pertanto nello spazio predisposto su START denominato **“Offerta tecnica completa”** dovrà essere inserita l'offerta completa, mentre nello spazio predisposto su START **“Offerta tecnica secretata”** dovrà essere inserita l'offerta tecnica con oscuramento delle parti che costituiscono segreti tecnici o commerciali sulla base di quanto dichiarato nel successivo modello **“DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA”**, ovvero, ove il partecipante non intenda oscurare la stessa di segreti tecnico-commerciali, dovrà inserire “l'offerta tecnica completa”.

In caso di RTI, di consorzio ordinario, o di G.E.I.E. già costituito la documentazione facente parte dell'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria.

In caso di associazione temporanea, o consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti, la documentazione facente parte dell'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Modello “DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA”

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35, comma 5, lett. a) del D.lgs. 36/2023.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito **modello** disponibile nella documentazione di gara, è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Come previsto dall'art. 36 c. 3 del codice nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, l'ente concedente darà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredata da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, **dovrà essere sottoscritto** con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di RTI, di consorzio ordinario, o di G.E.I.E. già costituito il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria.

In caso di associazione temporanea, o consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti, il modello dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio “Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica”.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma START secondo le seguenti modalità:

Per presentare l'offerta economica sulla piattaforma START il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apportare ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **Ribasso percentuale offerto con arrotondamento alla seconda cifra decimale** sull'importo posto a base di gara pari ad **€. 1.797.774,51 (UnMilioneSettecentoNovantasettemilaSettecentoSettantaQuattro/51)** al netto di IVA, nonché dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- b) **gli oneri aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro per l'esecuzione dell'appalto;
- c) **i costi della manodopera** per l'esecuzione dell'appalto;
- d) **il CCNL applicato** compilando il "**modello C1 dichiarazione CCNL applicato**" di cui in allegato (art. 11, co. 3 e 4 Codice; art. 4, comma 2 e 3 dell'Allegato I.01 al Codice).

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 296.372,10**, per tutta la durata del contratto, calcolati sulla base degli elementi indicati nella documentazione progettuale allegata. L'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera: nel caso in cui l'operatore indichi, nell'offerta economica di START, un importo della manodopera diverso rispetto a quello stimato dall'Ente, l'operatore compila il modello C2 'Dichiarazione di eventuale difformità manodopera' da caricare all'interno della busta telematica economica. L'indicazione, da parte dell'operatore economico, di costi della manodopera diversi da quelli stimati dall'Ente non incide sull'importo di aggiudicazione che risulterà comunque dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di richiedere chiarimenti sul punto.

L'operatore economico dovrà presentare sul sistema START, una offerta economica in ribasso sull'importo di cui al precedente punto A) e dovrà separatamente indicare, pena l'esclusione, i propri costi della manodopera e i propri costi aziendali della sicurezza per l'esecuzione dell'appalto oggetto di affidamento. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110 c. 4 lett. a) D.lgs. 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 cc. 13 e 14 del richiamato Codice.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 3 e 4 del Codice (e Allegato I.01: artt. 4 e 5) qualora l'operatore applichi un diverso contratto collettivo dovrà indicare il diverso contratto applicato e rendere dichiarazione di equivalenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e 3 dell'Allegato I.01 al Codice, compilando la seconda parte del modello di cui in allegato ("**modello C1 dichiarazione CCNL applicato**") caricandolo nella Busta Economica.

Sia l'operatore economico concorrente, che l'eventuale impresa mandataria nei raggruppamenti già costituiti/costituendi, che l'eventuale impresa ausiliaria e l'eventuale consorziata esecutrice sono tenuti a rendere le dichiarazioni previste nel modello C1.

Tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio. In caso di

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilata e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito.

Le dichiarazioni sul CCNL e sulle spiegazioni concernenti l'eventuale difformità dei costi della manodopera sono suscettibili di soccorso istruttorio mentre le altre dichiarazioni concernenti l'offerta economica sono suscettibili di chiarimenti ai sensi dell'art. 101 comma 3.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

OFFERTA TEMPORALE

All'interno della 'Busta Economica' in Piattaforma START dovrà altresì essere indicata l'OFFERTA TEMPORALE valorizzando il criterio temporale di cui all'articolo 18.4 secondo il **"Modello C3 Offerta Temporale"** evidenziando, come specificato all'articolo 18.4:

- la riduzione in giorni dei tempi di esecuzione dei lavori;
- le relative giustificazioni;
- il cronoprogramma.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	80
Offerta economica	15
Offerta temporale (busta economica)	5
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX.	PUNTI T MAX.
1	GESTIONE DEL CANTIERE E DELLE INTERFERENZE	20	
2	GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE	10	
3	ESECUZIONE LAVORAZIONI ANALOGHE	10	

4	ORGANIGRAMMA SPECIFICO DI CANTIERE	15	
5	MIGLIORAMENTO DEI COMPONENTI TECNICI	23	
6	CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE		(Punteggio tabellare) SI =2 punti No = 0 punti
Totale		80	

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, in relazione ai diversi livelli di valutazione.

GIUDIZIO	PUNTEGGIO	VALUTAZIONE SINTETICA
Eccellente	1	L'elemento valutato è ritenuto completo e supera ampiamente le prestazioni del capitolato e degli elaborati di progetto a base di gara, dimostra un livello di qualità ed innovazione elevato
Ottimo	0,9	L'elemento valutato è ritenuto completo e soddisfa pienamente le prestazioni di capitolato, e degli elaborati di progetto dimostra un livello di qualità elevato
Buono	0,8	L'elemento valutato è ritenuto adeguato a soddisfare le prestazioni di capitolato e degli elaborati di progetto con elementi di qualità diffusi
Discreto	0,7	L'elemento valutato è ritenuto esauriente ed adeguato a soddisfare i requisiti del capitolato e degli elaborati di progetto con qualche elemento di qualità
Sufficiente	0,6	L'elemento valutato è ritenuto esauriente ed adeguato al capitolato
Non completamente adeguato	0,5	L'elemento valutato è ritenuto non completamente adeguato al capitolato
Limitato	0,4	L'elemento valutato è ritenuto limitato
Molto limitato	0,3	L'elemento valutato è ritenuto molto limitato
Scarso	0,2	L'elemento valutato è ritenuto non soddisfacente, mancano alcuni elementi richiesti e/o la qualità proposta è al di sotto dei requisiti richiesti
Appena valutabile	0,1	L'elemento proposto è ritenuto appena valutabile
Non valutabile	0	L'elemento valutato è ritenuto del tutto inadeguato senza buona parte delle prestazioni richieste

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli commissari, la commissione giudicatrice calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio o sub-criterio in esame (media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni concorrente per ogni criterio) al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Saranno valutate negativamente offerte poco chiare, farraginose o ridondanti.

Nel caso in cui alcune proposte migliorative/integrative presentate dall'offerente siano valutate dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non si procederà all'esclusione dell'offerente, ma sarà attribuito il coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire l'opera, per quanto riguarda le proposte ritenute non ammissibili, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara.

In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti la valutazione tecnica, non saranno attribuiti i relativi punteggi.

Se non sarà presentato parte del materiale richiesto di cui all'Offerta tecnica e pertanto non sarà possibile per la Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi, sarà attribuito il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

Si ribadisce che la commissione esaminerà criterio per criterio per quanto esplicitato nel criterio medesimo, escludendo richiami a premesse od a altri criteri.

A titolo puramente esemplificativo, si fa presente che una generica miglioria, che il concorrente voglia attribuire a più criteri, dovrà essere esplicitata in ogni criterio di riferimento.

La stazione appaltante e nello specifico la commissione giudicatrice, può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 c. 11, non verranno attribuiti punteggi per le offerte di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.

L'area di intervento ricade in parte in aree tutelate per legge (art. 142 del D.lgs. 42/04), come meglio specificato negli elaborati di progetto, ed ha pertanto ottenuto la dovuta autorizzazione paesaggistica con atto n. 819 del 09/05/2025 dunque eventuali migliorie proposte non dovranno essere in contrasto con eventuali raccomandazioni riportate nell'autorizzazione rilasciata.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

18.4. METODO DI CALCOLO PUNTEGGIO DELL'“OFFERTA TEMPORALE” FACENTE PARTE DELL'OFFERTA ECONOMICA.

CRONOPROGRAMMA E OFFERTA TEMPORALE

Il criterio valuta la capacità dell'Offerente di ridurre le tempistiche complessive del cantiere, rispetto a quelle di progetto, senza compromettere la qualità esecutiva.

Il concorrente dovrà, oltre a dichiarare la riduzione complessiva dei tempi, produrre a pena di non attribuzione punteggio premiante:

1) Cronoprogramma di tutte le lavorazioni, nel quale l'offerente evidensi i mezzi d'opera e le maestranze utilizzate per numero e qualifica, per ogni fase operativa prevista nel cronoprogramma del PSC. Per quanto sopra dovrà essere presentato cronoprogramma a confronto con quello di progetto.

2) Relazione metodologica sulla riduzione dei tempi di intervento mediante confronto con la soluzione di progetto esecutivo, descrizione strategie organizzative adottate per minimizzare interferenze e fermi cantiere, descrizione in merito all'impiego di squadre interne ed esterne dimensionate per garantire parallelizzazione efficace delle lavorazioni minimizzando il rischio di interferenze tra lavori impiantistici, strutturali ed edili. La relazione potrà essere corredata da planimetrie e/o sezioni di rappresentazione e confronto delle fasi lavorative quale documentazione giustificativa.

Per l'esecuzione dei lavori sono concessi giorni **400 (QUATTROCENTO)** così come previsto dal Capitolato.

La riduzione massima potrà essere di 50 gg.

Ai fini del calcolo del punteggio si considereranno i giorni di riduzione offerti.

Gli Operatori Economici concorrenti devono formulare la loro offerta indicando il numero di riduzione dei giorni di esecuzione dei lavori (si veda allegato “Modello C3 - offerta temporale”).

Alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:

$$PRT = (\text{Rid.gg.i-esimo} / \text{Rid.gg.max}) * 5$$

dove:

PRT è il punteggio per la riduzione dei tempi di esecuzione

Rid.gg.i-esimo è la riduzione in giorni dei tempi di esecuzione dell'offerta i-esima;

Rid.gg.max è la riduzione in giorni dei tempi di esecuzione massima offerta;

Si precisa che non è ammessa in nessun caso una riduzione dei tempi superiore ai 50 gg. Nel caso in cui venga offerta una riduzione dei tempi superiore a 50 gg, la durata della prestazione offerta ai fini della valutazione sarà assunta pari alla durata prevista nel Capitolato di Appalto (400 gg) e la riduzione dei tempi di esecuzione, ai fini dell'attribuzione del calcolo del punteggio PRT sopra descritto, sarà assunta pari a 0 giorni; conseguentemente il punteggio attribuito all'offerta temporale sarà pari a 0.

In caso di mancata presentazione del Modulo C3 - offerta temporale o della documentazione giustificativa di cui sopra, la riduzione dei tempi di esecuzione, ai fini dell'attribuzione del calcolo del punteggio PRT sopra descritto, sarà assunta pari a 0 giorni; conseguentemente il punteggio da attribuire sarà pari a 0; in questo caso la durata dei lavori offerta sarà considerata pari a quella prevista nel Capitolato di Appalto (400 gg).

In osservanza dei principi di economia procedimentale, di autoresponsabilità e parità di trattamento non è soccorribile la mancata indicazione in sede di gara della riduzione di tempi né dei giustificativi sopra indicati.

18.5. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo *aggregativo compensatore*.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [*indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione*]

Riparametrazione (cd. riparametrazione interna): soltanto per i criteri discrezionali, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio o eventuale sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio o per l'eventuale sub-criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente. In caso di una sola offerta non opera la riparametrazione.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

18.6. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEFINITIVO

I punteggi definitivi verranno attribuiti ad ogni concorrente procedendo alla somma del punteggio ottenuto dall'offerta tecnica e del punteggio ottenuto dall'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio definitivo più alto.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La centrale di Committenza provvede alla nomina della Commissione Giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da un numero di 3 membri, i cui componenti saranno scelti tra le professionalità interne della centrale di Committenza ed il personale assegnato alla Centrale di Committenza e comunque tra personale dipendente dei Comuni e/o Unione ovvero esperti esterni nel settore oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Tali componenti verranno scelti in funzione di competenze professionali tecniche inerenti il progetto oggetto della presente procedura quali l'architetto, ingegnere, geometra ecc.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti verranno pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara si svolge in modalità interamente telematica avvalendosi della piattaforma telematica START che supporta le varie fasi di gara assicurando l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, garantendosi così, non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruibilità di ciascun documento presentato.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In ragione di ciò non si darà corso a sedute pubbliche. Sarà cura della Commissione e della Stazione appaltante garantire il necessario rapporto comunicativo con gli operatori partecipanti al fine di garantire con tempestività la trasparenza della procedura e la leale collaborazione ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990.

Degli esiti delle sedute sarà data tempestiva comunicazione ai concorrenti tramite la Piattaforma e se del caso con i mezzi e le modalità ritenute più nel perseguitamento del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche e temporali.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La CUC accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Il Responsabile del procedimento in fase di affidamento procede all'eventuale esclusione previa supervisione del RUP. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, ECONOMICHE E TEMPORALI

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.5.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti mediante la piattaforma START:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma START consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, in luogo del sorteggio in seduta pubblica, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica, tali da alterare l'imparzialità della Commissione;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informatica alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica (ove prevista).

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice, esamina le spiegazioni fornite e successivamente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento in fase di affidamento procede all'eventuale esclusione, previo parere istruttorio e supervisione del RUP, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 ;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

La garanzia provvisoria, ove richiesta, dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, lavori e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante nelle forme di cui all'art. 18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle Piattaforma START a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante inserimento degli stessi nell'apposito spazio "accesso agli atti" predisposto dalla Piattaforma START e comunicata agli interessati mediante la piattaforma stessa.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, mediante inserimento delle offerte nell'apposito spazio "accesso agli atti" predisposto dalla Piattaforma START. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante la piattaforma stessa.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto

legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi D.lgs. 196/2003 è il *Comune di Castelnuovo di Garfagnana*;
il responsabile esterno del trattamento dei dati è il gestore del Sistema telematico di Acquisti telematici Regione Toscana;

il Responsabile protezione dati personali è la società Hunext consulting con sede a Casier (TV) via a. volta n. 23.

Il trattamento dei dati forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato anche da soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati personali da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie.

I dati saranno conservati presso la sede della Stazione appaltante, per il tempo prescritto dalle norme di legge.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale della Stazione appaltante, per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico dei concorrenti.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, che si intendono espressamente richiamati.

30. ALTRE INFORMAZIONI

- **L'ora di riferimento per l'inizio delle fasi di gara è esclusivamente quella del sistema START.**
- L'utilizzo dei modelli allegati al presente disciplinare di gara non è prescritto a pena di esclusione della gara tuttavia, nel caso in cui il partecipante non li utilizzi, le dichiarazioni dovranno in ogni caso contenere quanto previsto ed elencato negli allegati stessi;
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare e in tutta la restante documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione;
- La S.A. si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento;
- La S.A. si riserva inoltre di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione della presente gara qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e qualora lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento (art. 108, comma 10 D.lgs. n. 36/2023);
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data

ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;

- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta;
- L'aggiudicazione dell'appalto, che è immediatamente efficace, è adottata con atto del responsabile del contratto ai termini dell'art. 17 c. 5 del D.lgs. 32/2023 che esegue dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente;
- Il partecipante relativamente alla presente procedura, attraverso la presentazione della domanda, implicitamente dichiara altresì di essere a conoscenza e di accettare tutte le modalità e prescrizioni previste dalla documentazione di progetto e dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri ed obblighi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, nessuno escluso;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa riferimento al D.lgs. 36/2023 e al Codice Civile in materia dei contratti. Si richiamano, inoltre, le disposizioni del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento

in fase di affidamento

U.C. Garfagnana

Ing. Federica Tognini